



# COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: [protocolloboretto@legalmail.it](mailto:protocolloboretto@legalmail.it)

## AVVISO PUBBLICO

### PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2001 e s.m.i..

Ai sensi del "Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica in attuazione all'art. 25 della L.R. 08/08/2001 n. 24" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.

## SI RENDE NOTO

che dal **15 settembre 2022 al 15 novembre 2022** si procederà alla raccolta delle domande per la formazione della graduatoria aperta per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che si renderanno disponibili e assegnabili nel Comune di Boretto.

I cittadini interessati sono invitati a prendere contatto con lo Sportello Sociale al numero 0522 963709 per fissare l'appuntamento per la raccolta della domanda.

*Dopo l'approvazione della graduatoria, le domande potranno essere presentate durante tutto l'anno, poiché trattasi di "graduatoria aperta" che sarà aggiornata semestralmente, con l'inserimento delle nuove richieste e gli eventuali aggiornamenti.*

## REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n.24, art. 15 e successive modifiche e integrazioni, possono partecipare al presente bando:

- **A - Cittadinanza:**
  - di essere cittadino italiano;
  - di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - di essere familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
  - di essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
  - di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  - di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
  
- **B - Residenza:**
  - di avere la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
  - di avere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Boretto;

- di essere iscritto all'AIRE presso il Comune di Boretto e di aver avuto la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi;
- **C - Proprietà:**
  - il nucleo familiare avente diritto non è titolare, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio Nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
  - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%
  - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.
- **D - Precedenti assegnazioni:**
  - il nucleo familiare avente diritto non ha mai ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
  - i componenti del nucleo familiare avente diritto non hanno mai ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- **E - Reddito:**
  - ISEE inferiore a € 17.154,30 e patrimonio mobiliare al lordo della franchigia inferiore a € 35.000,00 tenuto conto dell'applicazione del coefficiente di abbattimento indicato nell'attestazione ISE.

I requisiti per accedere all'ERP di cui alle lett. A), B),C),D),E), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza qualora questa individui, come soggetti interessati all'accesso, solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

I requisiti di accesso all'ERP devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

Per nucleo avente diritto si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere a un unico nucleo familiare richiedente.

- Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E., il Comune procede alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.
- Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, in caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E. sono

ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.

- E' indicato nella domanda un unico coniuge, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un'autorità giurisdizionale o di altra autorità pubblica in materia di Servizi Sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi.
- Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che qualcuno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui alla tabella A. In sede di presentazione della domanda e in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione l'art. 4 del regolamento di disciplina del subentro, ospitalità temporanea e coabitazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 22/08/2005. E' sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone fino a quel momento specificate in domanda per le finalità assistenziali predette. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.
- Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. è presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:
  - a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
  - b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO**

Si richiede di contattare lo Sportello Sociale aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 13:00 per accordarsi sulle modalità di presentazione.

**Sportello sociale:    tel: 0522 963718    e-mail: [sportellosociale@comune.boretto.re.it](mailto:sportellosociale@comune.boretto.re.it)**

Termine ultimo di presentazione delle domande 15 DICEMBRE 2022.

Il richiedente dovrà essere in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata e con riferimento all'ultima certificazione dei redditi in possesso e relativa attestazione ISEE.

I punteggi per la definizione della graduatoria sono attribuiti sulla base delle condizioni definite nelle tabelle riportate nel regolamento comunale.

## FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - AGGIORNAMENTI

Ai sensi dell'art.6 del regolamento del Comune di Boretto, l'istruttoria delle domande presentate e la relativa attribuzione di punteggi viene effettuata dall'Ufficio preposto sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o comunque in possesso dell'ufficio e dalle verifiche effettuate dagli uffici competenti.

In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata:

prima i richiedenti residenti nel Comune di Boretto ordinati secondo l'anzianità di residenza, poi i richiedenti con attività lavorativa nel Comune, non residenti, ordinati secondo il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore.

Le domande presentate irregolari possono essere escluse nel caso di mancato possesso di un requisito. Non sarà riconosciuto e attribuito il relativo punteggio in caso di mancata documentazione di una condizione particolare.

Apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, procede alla formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP che viene approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

La suddetta graduatoria conserva la sua efficacia di norma per 6 mesi, al termine dei quali si procede al suo aggiornamento.

Le domande ammesse nella graduatoria iniziale, per le quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Pertanto le domande escluse dalla Commissione e le domande scadute non entrano nel successivo aggiornamento.

Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro cinque mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.

In caso di errore di attribuzione di punteggio, il cittadino sarà invitato a produrre memorie difensive nel termine dei 10 giorni successivi. Se accertato l'errore da parte del Servizio sarà determinata la nuova collocazione in graduatoria con apposito provvedimento.

Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.

I richiedenti, che ritengano di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, potranno integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima.

L'ultima graduatoria approvata sostituirà a tutti gli effetti, quella precedente e, costituirà la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell'aggiornamento della graduatoria.

## **CONTROLLI**

Il Comune procederà ad effettuare idonei controlli su tutte le istanze che verranno presentate.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato a indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto o obbligato. Fino alla conclusione di tali accertamenti la domanda resta sospesa.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda non è ammessa in graduatoria.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni viene esclusa dalla graduatoria. In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per 12 mesi dalla esclusione dalla graduatoria, né dal richiedente né da altri membri del nucleo familiare.

## **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

La Commissione verifica il numero e la tipologia degli alloggi ERP disponibili al momento dell'assegnazione, qualora risultino alloggi assegnabili il Comune procede all'assegnazione nell'ordine di priorità definito dalla graduatoria vigente.

Nella scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta.

In sede di assegnazione la Commissione, verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

La Responsabile del Servizio Sociale